

Regolamento Azienda Acqua Potabile di Claro

*Modificato agli art. 51.5, 55.1, 55.2, 76, 78 e 79 in data 29 maggio 2007,
con effetto al 1° gennaio 2009.*

Ratificato dalla Sezione enti locali in data 2 luglio 2007.

*Modificato l'art. 77.4 in data 14 dicembre 2009,
con effetto al 1° gennaio 2011.*

Ratificato dalla Sezione enti locali in data 28 gennaio 2010.

INDICE

Capitolo	1	:	Norme generali
Capitolo	2	:	Impianti di distribuzione
Capitolo	3	:	Concessioni - Abbonamenti
Capitolo	4	:	Erogazione dell'acqua
Capitolo	5	:	Allacciamenti
Capitolo	6	:	Istallazioni interne
Capitolo	7	:	Impianti sottoposti al contatore
Capitolo	8	:	Finanziamento
Capitolo	9	:	Protezione delle acque
Capitolo	10	:	Norme penali - Ricorsi
Capitolo	11	:	Procedura d'incasso
Capitolo	12	:	Tariffario
Capitolo	13	:	Disposizioni finali

INDICE

Capitolo 1: norme generali

Art.	1	:	istituzione
Art.	2	:	regolamentazione
Art.	3	:	gestione e fornitura
Art.	4	:	organi dell'Azienda
Art.	5	:	competenze del Consiglio Comunale
Art.	6	:	competenze del Municipio
Art.	7	:	competenze della Direzione dell'Azienda
Art.	8	:	commissione della gestione
Art.	9	:	svolgimento dei compiti dell'Azienda
Art.	10	:	compiti dell'incaricato alla sorveglianza

Capitolo 2: impianti di distribuzione

Art.	11	:	impianti
Art.	12.1	:	rete pubblica
Art.	12.2	:	caratteristiche tecniche
Art.	13	:	diritti di passaggio su fondi privati
Art.	14	:	manutenzione
Art.	15	:	fontane pubbliche
Art.	16	:	idranti

Capitolo 3: concessioni - abbonamenti

Art.	17	:	concessione
Art.	18	:	obbligo di prelievo
Art.	19	:	captazioni private preesistenti
Art.	20	:	captazioni dell'acqua dal sottosuolo
Art.	21	:	forniture temporanee
Art.	22	:	responsabilità dei proprietari
Art.	23	:	divieti
Art.	24	:	prelievi abusivi
Art.	25	:	responsabilità solidale
Art.	26	:	cambiamenti di proprietà

Capitolo 4: erogazione dell'acqua

Art.	27	:	sistema di erogazione
Art.	28	:	qualità dell'acqua
Art.	29	:	erogazione dell'acqua
Art.	30	:	obbligo di avvertimento
Art.	31	:	responsabilità

Capitolo 5: allacciamenti

Art.	32	:	definizione
Art.	33	:	domanda di allacciamento

Art. 34	:	condotta di distribuzione per proprietà discoste
Art. 35	:	idraulico comunale
Art. 36.1	:	esecuzione
Art. 36.3	:	diritto di condotta
Art. 37	:	allacciamenti non richiesti
Art. 38	:	allacciamenti e nuove parcellazioni
Art. 39	:	obbligo di allacciamento
Art. 40	:	proprietà dell'allacciamento
Art. 41	:	nuovi allacciamenti
Art. 42	:	modifica/sostituzione diramazioni private
Art. 43	:	notifica modifiche
Art. 44	:	manutenzione riparazioni
Art. 45	:	collaudo
Art. 46	:	allacciamenti non più utilizzati

Capitolo 6: installazioni interne

Art. 47	:	definizione
Art. 48	:	esecuzione
Art. 49	:	prescrizioni tecniche
Art. 50	:	pericolo di gelo
Art. 51.1	:	piscine
Art. 51.2	:	progetto
Art. 51.3	:	progetto
Art. 51.4	:	progetto
Art. 51.5	:	piscine
Art. 52	:	impianti di trattamento dell'acqua
Art. 53	:	controlli proprietà privata

Capitolo 7: impianti sottoposti al contatore

Art. 54	:	installazioni
Art. 55.1	:	condizioni tecniche
Art. 55.2	:	condizioni tecniche
Art. 56	:	ubicazione
Art. 57	:	danni al contatore
Art. 58	:	verifica dei contatori
Art. 59	:	lettura del contatore

Capitolo 8: finanziamento

Art. 60	:	autonomia finanziaria
Art. 61	:	contributi di miglioria
Art. 62	:	tasse di allacciamento
Art. 63	:	tasse di collaudo
Art. 64	:	tasse d'uso

Capitolo 9: protezione della acque

Art. 65	:	principio
Art. 66	:	inquinamento delle condotte
Art. 66.2	:	eliminazione rifiuti
Art. 67	:	protezione delle sorgenti e acquedotti

Capitolo 10: norme penali - ricorsi

Art. 68	:	generale
Art. 68.2	:	proprietari
Art. 69	:	multa
Art. 70	:	penalità

Capitolo 11: procedura d'incasso

Art. 71	:	incasso tasse
Art. 72	:	procedura d'incasso
Art. 73	:	reclami - ricorsi

Capitolo 12: tariffario

Art. 74	:	base legale
Art. 75	:	casi speciali
Art. 76	:	uso domestico
Art. 77	:	uso agricolo
Art. 78	:	uso commerciale
Art. 79	:	uso speciale

Capitolo 13: disposizioni finali

Art. 84	:	entrata in vigore
Art. 85	:	abrogazione e riserve

CAPITOLO 1

NORME GENERALI

art. 1. *Il servizio dell'acqua potabile comunale ai sensi della Legge sulla municipalizzazione dei Servizi pubblici, è assunto dall'Azienda comunale acqua potabile (chiamata di seguito Azienda).*

Istituzione

art. 1.2 *L'azienda è ente di diritto pubblico senza personalità giuridica ed è sottoposta, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza ed alla gestione del Municipio e del Consiglio Comunale.*

art. 2. *La costruzione, l'esercizio, la manutenzione ed il finanziamento delle installazioni comunali di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile, come pure l'organizzazione dell'Azienda ed i rapporti con gli utenti, riservate le Leggi federali e cantonali con relativi regolamenti di applicazione in materia, sono regolati dal presente Regolamento.*

Regolamentazione

art. 3.1 *L'Azienda provvede alla gestione dell'acquedotto comunale, alla fornitura dell'acqua potabile ad uso pubblico e privato nel suo comprensorio e, secondo la capacità dei suoi impianti, alle condizioni tariffarie di cui agli art. 74 e seguenti, con diritto di privativa, alle condizioni stabilite dal presente Regolamento.*

Gestione o fornitura

art 3.2. *L'Azienda assicura nella misura richiesta alle competenti autorità l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta contro gli incendi.*

art 3.3 *E' competenza dell'Azienda modificare e ampliare la rete pubblica.*

art. 4. * *Gli organi dell'Azienda sono:*

Organi dell'azienda

- *il Consiglio comunale;*
- *il Municipio;*
- *la Commissione della Gestione;*

Il funzionamento degli stessi è retto dal Regolamento comunale, dalle vigenti Leggi cantonali in materia del presente Regolamento.

* Modificato in data 2 settembre 2004, con effetto al 1° ottobre 2004.

art. 5. *Il Consiglio comunale:*

**Competenze del
Consiglio comunale**

- a) *adotta il Regolamento dell'Azienda, lo modifica e ne sospende l'applicazione;*
- b) *esercita la sorveglianza sull'amministrazione;*
- c) *esamina ogni anno il conto preventivo e il consuntivo e delibera sulla loro approvazione*
- d) *autorizza gli investimenti, accorda i crediti necessari e, se del caso, acconsente alla contrazione di prestiti;*
- e) *autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere.*

art. 6. * *Il Municipio:*

**Competenze del
Municipio**

- a) *rappresenta l'Azienda di fronte a terzi;*
- b) *amministra l'Azienda;*
- c) *presenta al Consiglio comunale per l'approvazione, il preventivo e il consuntivo dell'azienda*
- d) *sottopone al Consiglio comunale le richieste di crediti straordinari;*
- e) *propone l'adozione delle tariffe da applicare e la loro modifica;*
- f) *nomina gli impiegati dell'Azienda;*
- g) *appalta lavori e forniture;*
- h) *commina multe ed ordina la riduzione, la limitazione della fornitura di acqua potabile;*
- i) *gestisce il funzionamento degli impianti e controlla gli aspetti tecnici;*
- j) *cura la distribuzione razionale dell'acqua potabile;*
- k) *concede i permessi di allacciamento;*
- l) *fa eseguire e vigila sui lavori di manutenzione e di pulizia degli impianti.*

**Competenze della
Direzione
dell'Azienda**

* Modificato in data 2 settembre 2004, con effetto al 1° ottobre 2004.

art. 7. * *Abrogato il 1.10.2004*

* Modificato in data 2 settembre 2004, con effetto al 1° ottobre 2004.

art. 8.1 *La Commissione della gestione funge da organo di revisione.*

Commissione della gestione

art. 8.2 *Alla stessa sono sottoposte per esame tutte le richieste di credito, il conto preventivo ed il conto consuntivo dell'Azienda.*

art. 9.1 *Il Municipio affida alla Cancelleria comunale e agli impiegati comunali i compiti amministrativi e di custodia degli atti dell'Azienda.*

Svolgimento dei compiti dell'Azienda

art. 9.2 *Il Municipio tramite l'UTC svolge compiti di sorveglianza, di manutenzione, di pulizia e di controllo degli impianti, nel rispetto delle prescrizioni d'esercizio emanate da progettisti, fornitori, SSIGA, nonché dalla Direzione dell'Azienda.*

art. 9.3 *L'Azienda si avvale dei servizi degli impiegati comunali.*

art. 10. *L'incaricato alla sorveglianza designato dall'UTC deve:*

Compiti dell'incaricato alla sorveglianza

- a) *praticare ogni 3 mesi un'ispezione generale dell'impianto, curando e controllando particolarmente i serbatoi e le prese;*
- b) *eseguire la pulizia generale delle tubazioni almeno 2 volte all'anno, secondo le direttive dell'Ufficio Tecnico;*
- c) *conservare le chiavi dei serbatoi e delle prese e tenerle a disposizione dell'Autorità competente, per l'ispezione;*
- d) *conservare attrezzi e materiale in perfetto stato;*
- e) *eseguire, o fare eseguire, ispezioni speciali dopo intemperie di particolare gravità e provvedere alle riparazioni e adattamenti richiesti dall'urgenza del caso;*
- f) *annotare su un apposito registro, da presentare a richiesta dell'autorità di vigilanza e del Municipio, tutte le visite ed operazioni eseguite agli impianti e le osservazioni prodotte durante le stesse;*
- g) *eseguire 4 misurazioni periodiche annuali delle sorgenti e dei serbatoi e inviarle al Laboratorio cantonale di igiene per analisi.*

CAPITOLO 2

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

- art. 11.** *Il complesso dell'Azienda comprende le captazioni, la rete di distribuzione, gli apparecchi di misura e di additivazione; i serbatoi Valle del Molino ed Arà e le sorgenti Gualt, San Carlo, Salve Regina, Ponte della Valle del Molino ed Arà.* **Impianti**
- art. 12.1** *La rete pubblica comprende le condotte di distribuzione agli idranti e agli utenti, riportate nell'apposito piano, debitamente aggiornato e depositato presso la Cancelleria comunale.* **Rete pubblica**
- art. 12.2** *Le caratteristiche tecniche ed i tracciati delle condotte principali e di distribuzione sono stabiliti dall'Azienda e in conformità alle prescrizioni cantonali e secondo le direttive della SSGA* **Caratteristiche tecniche**
- art. 13.1** *Riservate le disposizioni del CCS (art. 676, 691 e 742), i proprietari sono tenuti ad accordare il diritto di passaggio sui loro fondi per la posa e la manutenzione di condotte e di tutti gli impianti.* **Diritti di passaggio su fondi privati**
- art. 13.2** *I proprietari di stabili, muri di cinta e fondi devono permettere all'Azienda la posa di targhe di riferimento degli apparecchi di manovra.*
- art. 14.1** *La manutenzione della rete di distribuzione compete all'Azienda.* **Manutenzione**
- art. 14.2** *La manovra delle saracinesche, degli idranti e di ogni altro impianto è di esclusiva competenza del personale incaricato.*
- art. 15.1** *La sorveglianza degli impianti di distribuzione dell'acqua potabile alle fontane pubbliche compete all'Azienda.* **Fontane pubbliche**
- art. 15.2** *La manutenzione e la pulizia è di competenza del Comune.*
- art. 15.3** *La disponibilità di acqua condiziona l'erogazione alle fontane pubbliche e private e può essere sospesa in caso di necessità.*
- art. 16.1** *Gli idranti possono essere adoperati esclusivamente dal Corpo pompieri nell'esercizio delle sue competenze.* **Idranti**
- art. 16.2** *L'Azienda può concedere eccezionalmente un uso diverso per scopi pubblici.*
- art. 16.3** *Il Comune si assume la regolare manutenzione e si rende garante del loro perfetto funzionamento.*
- art. 16.4** *Il costo causato dall'aumento del calibro delle condotte dovuto al servizio antincendio è a carico del Comune.*

CAPITOLO 3

CONCESSIONI - ABBONAMENTI

- art. 17.1** *L'utilizzazione dell'acqua potabile è concessa ai proprietari di fondi e di stabili siti nel comprensorio di distribuzione comunale, sul percorso della rete di distribuzione, alle condizioni fissate dal presente Regolamento.* **Concessione**
- art. 17.2** *La concessione per uso domestico è prioritaria.*
- art. 18.** *I proprietari di stabili e fondi sono obbligati a far capo all'acqua potabile della rete comunale.* **Obbligo di prelievo**
- art. 19.1** *Eventuali diritti di captazione preesistenti mantengono la loro validità alla condizione che l'acqua soddisfi i requisiti della potabilità, da verificarsi con prelievi ed analisi eseguiti periodicamente dal Laboratorio cantonale d'igiene.* **Captazioni private preesistenti**
- art. 19.2** *I costi per prelievi e analisi sono totalmente a carico di proprietario.*
- art. 19.3** *E' comunque assolutamente vietato ogni collegamento tra reti private e rete comunale.*
- art. 19.4** *Tutti gli impianti devono essere conformi al presente Regolamento.*
- art. 19.5** *Non sono ammessi nuovi allacciamenti ad altri utenti.*
- art. 20.1** *Per la captazione privata dell'acqua dal sottosuolo occorre l'autorizzazione, oltre che delle Autorità cantonali, anche del Municipio.* **Captazioni dell'acqua dal sottosuolo**
- art. 21.** *La fornitura temporanea di acqua a cantieri o per altri scopi provvisori, come pure l'uso degli idranti, necessita dell'autorizzazione dell'Azienda.* **Forniture temporanee**
- art. 22.1** *Il proprietario risponde all'Azienda per tutti i danni provocati da manipolazioni erranee, mancanza di cura o sorveglianza, manutenzione insufficiente.* **Responsabilità dei proprietari**
- art. 22.2** *Il proprietario risponde per i suoi inquilini e per i terzi autorizzati ad utilizzare le sue installazioni.*
- art. 22.3** *Il proprietario non può prelevare dall'inquilino, per il consumo dell'acqua potabile, tasse superiori a quelle previste dal presente Regolamento.*

art. 23.1 *La fornitura di acqua potabile da una proprietà ad un'altra è vietata.* **Divieti**

art. 23.2 *Essa può essere concessa solo eccezionalmente previa richiesta scritta all'Azienda ed a condizioni da stabilirsi.*

art. 23.3 *E' vietata la manipolazione da parte di persone non autorizzate dall'Azienda agli impianti di sua proprietà.*

art. 23.4 *E' vietato aprire saracinesche piombate.*

art. 24. *Chi preleva acqua potabile dalla rete senza l'autorizzazione dell'Azienda è tenuto alle spese di ripristino e può essere perseguito penalmente.* **Prelievi abusivi**

art. 25. *I comproprietari di beni immobili, nonché i titolari di proprietà per piani, sono responsabili solidalmente degli obblighi derivanti dal presente Regolamento e del pagamento delle relative tasse.* **Responsabilità solidale**

art. 26.1 *Il cambiamento di proprietà deve essere notificato immediatamente all'Azienda, in forma scritta, dal precedente proprietario.* **Cambiamenti di proprietà**

art. 26.2 *Venditore e compratore restano solidalmente responsabili per il pagamento delle tasse arretrate dal momento della vendita fino e compreso il mese dell'avvenuta notifica.*

art. 26.3 *Il nuovo proprietario subentra immediatamente negli obblighi del precedente proprietario.*

art. 26.4 *Gli eredi ed i successori degli utenti subentrano nei diritti e negli oneri derivanti dalla concessione.*

CAPITOLO 4

EROGAZIONE DELL'ACQUA

art. 27.1 Nessun getto d'acqua potabile può essere usato per uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'Azienda e per il quale viene pagata la relativa tassa.

Sistema di erogazione

art. 27.2 E' vietato lasciare defluire l'acqua potabile senza uno scopo plausibile.

art. 27.3 E' esclusa l'utilizzazione di acqua potabile per il funzionamento di pompe termiche.

art. 27.4 Di principio l'acqua è erogata in permanenza e alla pressione della rete.

art. 27.5 L'uso di acqua potabile per l'irrigazione a scopi agricoli è sottoposto all'autorizzazione dell' Azienda.

art. 28.1 La fornitura dell'acqua avviene in base alle prescrizioni igieniche vigenti in materia di potabilità delle acque.

Qualità dell'acqua

art. 28.2 L'Azienda non si assume responsabilità per eventuali irregolarità di pressione, di temperatura, per la qualità, neppure per eventuali danni ad acquari, vivai o culture, dovuti alla presenza nell'acqua di residui di cloro od altri componenti che potrebbero essere usati per la depurazione dell'acqua erogata.

art. 29.1 L'Azienda fornisce l'acqua nella misura consentita dai propri impianti, questi sono adattati progressivamente allo sviluppo edilizio del Comune ed entro i limiti consentiti dalle possibilità economiche e tecniche dell'Azienda.

Erogazione dell'acqua

art. 29.2 L'Azienda, tramite il Municipio, può limitare o interrompere l'erogazione dell'acqua o prendere altre misure ritenute necessarie a disciplinare le modalità di fornitura e all'uso in caso di carenza.

art. 29.3 In caso di carenza di acqua, la precedenza nell'erogazione, è data alle economie domestiche, riservato l'approvvigionamento ai servizi pubblici di sicurezza (pompieri, polizia, ecc.) come pure ai posti sanitari.

art. 29.4 Le limitazioni o le interruzioni, nel limite del possibile, sono annunciate preventivamente a tutti gli utenti interessati, richiamando il tassativo divieto di lasciare collegati ai rubinetti tubi pescanti in acque impure o liquidi velenosi, per evitare aspirazioni di impurità nella rete.

art. 30. L'utente deve comunicare all'Azienda ogni guasto, disfunzione o anomalia riscontrati nella rete o negli impianti.

Obbligo di avvertimento

art. 31. *L'Azienda non assume alcuna responsabilità nè accorda riduzioni tariffarie per interruzioni della distribuzione dell'acqua potabile causate da siccità perdurante, casi di forza maggiore, guasti e lavori alle installazioni.*

Responsabilità

CAPITOLO 5

ALLACCIAMENTI

art. 32. *L'allacciamento privato è costituito dal tronco di tubazione che collega le installazioni interne da una o più proprietà alla condotta di distribuzione dell'Azienda.*

Definizione

art. 33. *La domanda di allacciamento va inoltrata all'Azienda dal proprietario dello stabile o terreno, almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori, indicando, sull'apposito formulario:*

Domanda di allacciamento

- a) *la natura dell'immobile interessato (uso abitativo, uso industriale o altro), e il relativo numero di mappa e la località dove viene eseguito l'impianto;*
- b) *la natura ed il numero dei rubinetti e di eventuali apparecchiature speciali;*
- c) *la funzione ed il numero dei locali;*
- d) *su planimetria, il punto esatto del collegamento con la rete pubblica, il diametro richiesto per la tubazione di allacciamento e l'ubicazione della valvola di ritenuta dell'eventuale contatore, anche su domande di allacciamento temporaneo;*
- e) *il nome dell'installatore incaricato di eseguire gli impianti interni.*

art. 34.1 *L'Azienda determina il tracciato e le caratteristiche tecniche dell'allacciamento privato.*

Condotta di distribuzione per proprietà discoste

art. 34.2 *L'Azienda in previsione di possibili futuri allacciamenti può esigere dal richiedente la posa di condotte dal diametro superiore al suo fabbisogno.*

art. 34.3 *Il costo supplementare che ne deriva limitatamente alla fornitura della tubazione è a carico dell'Azienda.*

art. 34.4 *Se si rende necessaria l'estensione della condotta di distribuzione per servire proprietà discoste, è data facoltà all'Azienda, nell'ambito della procedura di concessione della licenza edilizia, di decidere se eseguire o meno il lavoro.*

art. 35.1 Tutti gli allacciamenti privati e relative modifiche possono essere eseguiti solo dall'installatore autorizzato dall'Azienda (idraulico comunale) in conformità alle norme emanate dalla SSIGA, nel rispetto delle leggi federali e cantonali in materia.

Idraulico comunale

art. 35.2 L'idraulico comunale deve notificare all'Azienda, mediante l'apposito formulario, ogni esecuzione o modifica di allacciamento.

art. 35.3 E' d'obbligo segnalare la data di inizio e fine dei lavori.

art. 36.1 L'allacciamento è eseguito, a spese del proprietario, dall'Azienda, a partire dalla rete di distribuzione fino alla batteria d'entrata o al contatore compreso.

Esecuzione e diritto di condotta

art. 36.2 Al proprietario incombono anche le spese di scavo e riempimento, che devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) lo scavo deve avere una profondità minima di cm 100 e una larghezza di cm 60;
- b) il riempimento dello scavo è eseguito solo a posa ultimata della tubazione di allacciamento, dopo che l'UTC ha eseguito la prova di tenuta e verificato l'opera;
- c) le opere che comportano interventi sull'area pubblica devono rispettare le disposizioni emanate dall'UTC in materia.

art. 36.3 Se l'allacciamento comporta l'attraversamento di proprietà di terzi, il richiedente deve produrre un documento che dimostri l'acquisizione di tale diritto (691 CCS).

art. 37.1 Se l'Azienda, per motivi tecnici o pratici lo ritiene necessario, può procedere alla posa di tubazioni per allacciamenti privati al servizio di quegli immobili il cui proprietario non ha fatto esplicita richiesta; questi è tenuto a dare all'Azienda tutte le informazioni necessarie per il dimensionamento dell'allacciamento.

Allacciamenti non richiesti

art. 37.2 Generalmente le tubazioni sono interrotte a confine con la proprietà privata; in casi particolari l'Azienda può continuare anche dentro la proprietà stessa.

art. 37.3 I relativi costi sono anticipati dall'Azienda.

art. 37.4 Il proprietario che in seguito chiede l'allacciamento paga anche i costi anticipati dall'Azienda, tenuto conto del rincaro.

art. 37.5 L'allacciamento deve riprendere quello già parzialmente eseguito (cfr. cpv. 1 e 2 del presente articolo).

Allacciamenti di nuove parcellazioni

art. 38.1 Il proprietario che intende frazionare un fondo a scopo edificatorio, deve prevedere la posa della tubazione di allacciamento a servizio di ogni parcella a dipendenza dei requisiti tecnici imposti dall'Azienda.

art. 38.2 I costi dell'opera, esclusi gli idranti e l'eventuale aumento di diametro delle tubazioni, è a carico del proprietario.

art. 38.3 In casi particolari l'Azienda, se interessi della stessa o del Comune lo giustificano, può assumere l'intero costo dell'opera.

art. 39.1 Nel comprensorio servito dall'Azienda, ogni edificio adibito ad abitazione dev'essere allacciato alla rete.

Obbligo di allacciamento

art. 39.2 Di regola ogni immobile possiede un proprio allacciamento.

art. 39.3 Eccezionalmente l'Azienda ha la facoltà di raggruppare a un medesimo allacciamento diversi utenti; in tal caso essa ripartisce fra gli interessati la spesa dovuta per i tratti di tubazione in comune.

art. 39.4 Analogamente un grosso complesso può, eccezionalmente, avere più allacciamenti.

art. 40.1 Il privato è proprietario della condotta di allacciamento ad eccezione del contatore.

Proprietà dell'allacciamento

art. 40.2 Su questo tratto l'Azienda può comunque accordare altri allacciamenti.

art. 40.3 Il proprietario ha diritto ad un equo compenso da parte del beneficiario.

art. 41.1 Ogni allacciamento è provvisto, in prossimità della condotta di distribuzione, di una saracinesca di chiusura ubicata su terreno pubblico o privato a dipendenza della situazione.

Nuovi allacciamenti

art. 41.2 Il diametro interno dei nuovi allacciamenti non deve essere inferiore al 1 1/4 di pollice. Diametri superiori saranno autorizzati unicamente dall'Azienda.

art. 41.3 Nella batteria di distribuzione, di regola situata all'interno dell'edificio, deve essere previsto lo spazio necessario per la posa dell'eventuale contatore.

art. 42.1 Ogni spesa di modifica alla condotta di allacciamento privato è a carico del proprietario.

Modifica/sostituzione diramazioni private

art. 42.2 Se la modifica è resa necessaria a seguito di sostituzione di vecchie tubazioni comunali, per usura o per variazione del tracciato, o per revisioni ritenute opportune dall'Azienda, la relativa spesa è a carico della stessa.

art. 42.3 L'Azienda può imporre, dove lo ritiene necessario, a spese dell'utente, il rifacimento di condotte private.

art

art. 43.1 L'utente deve notificare immediatamente all'Azienda ogni modifica apportata al proprio stabile e relativi impianti, tale da influire sulla tariffa minima.

Notifica modifiche

art. 43.2 La nuova tassa base decorre dal primo giorno del mese in cui è avvenuta la notifica.

art. 43.3 In caso di mancata osservanza delle norme previste dai precedenti capoversi, l'Azienda riscuote le tasse eluse a contare dall'epoca dell'ultimo controllo fino al momento della constatazione e applicherà le previste sanzioni.

art. 44.1 La manutenzione e le eventuali riparazioni degli innesti sulla condotta di distribuzione sono eseguite dal personale dell'Azienda o da chi da essa autorizzato.

**Manutenzione
riparazione**

art. 44.2 L'Azienda si assume i costi relativi all'innesto di sua proprietà; il proprietario sopporta tutti gli altri costi.

art. 44.3 L'Azienda deve essere tempestivamente avvertita di ogni avaria inerente l'allacciamento e i proprietari devono accordare al personale dell'Azienda l'accesso in ogni tempo alla loro proprietà per i controlli o rilevamenti di eventuali perdite.

art. 45.1 L'Azienda, collauda ogni modifica all'impianto prima della messa in esercizio.

Collaudo

art. 45.2 La fornitura di acqua potabile avviene solo dopo il collaudo attestante l'esecuzione dei lavori in conformità alle disposizioni federali e cantonali come pure alle direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua potabile emanate dalla SSIGA

art. 45.3 La richiesta di collaudo va inoltrata dall'installatore che ha eseguito l'impianto.

art. 45.4 Il collaudo avviene entro 5 giorni dalla ricezione.

art. 46.1 Allacciamenti non più utilizzati o messi fuori esercizio sono staccati dalla rete di distribuzione a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale con comunicazione all'Azienda.

**Allacciamenti non
più utilizzati**

art. 46.2 Le spese sono a carico del proprietario.

CAPITOLO 6

INSTALLAZIONI INTERNE

<p>art. 47. Sono installazioni interne, di proprietà privata, tutte le condotte e gli impianti che si trovano dopo la batteria d'entrata della costruzione compresa.</p>	Definizione
<p>art. 48. L'installazione degli impianti interni deve essere eseguita esclusivamente da ditte specializzate del ramo e autorizzate dall'Azienda, conformemente alle direttive della Società svizzera per l'industria del gas e delle acque.</p>	Esecuzione
<p>art. 49.1 Gli impianti interni devono essere in ogni caso dotati della valvola di ritenuta con lo scopo di impedire la vuotatura delle tubazioni e degli apparecchi in caso di lavori alla rete e di rubinetti di chiusura e di scarico per ogni colonna di distribuzione.</p>	Prescrizioni tecniche
<p>art. 49.2 La valvola di ritenuta è obbligatoria anche per gli allacciamenti temporanei, cantieri, attività agricole, ecc.</p>	
<p>art. 49.3 Per gli allacciamenti già esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, la posa della valvola di ritenuta è pure obbligatoria e va posata entro il termine fissato dall'Azienda.</p>	
<p>art. 50. Gli apparecchi e le condotte esposti a pericolo di gelo devono venir messi fuori esercizio e vuotati; l'abbonato è responsabile di tutti i danni.</p>	Pericolo di gelo
<p>art. 51.1 La costruzione o la posa di qualsiasi tipo di piscina, escluse quelle di tipo mobile di capienza inferiore a 5 mc, sottostà ad approvazione.</p>	Piscine
<p>art. 51.2 La richiesta di costruzione di piscine va presentata con l'apposita domanda di licenza di costruzione.</p>	
<p>art. 51.3 Ogni richiedente deve presentare, per il tramite del Municipio, una copia del progetto d'esecuzione della piscina con indicato in particolare:</p> <p>a) la capienza prevista b) la dimensione dell'attacco c) il tipo di filtro previsto per la rigenerazione dell'acqua.</p>	
<p>art. 51.4 Le piscine di un volume utile superiore ai 5 mc devono essere munite di un impianto di riciclaggio e depurazione dell'acqua.</p>	
<p>***art. 51.5 Il riempimento di piscine, con capienza (valore teorico) oltre 5 m³, può avvenire solo una volta all'anno, previo richiesta scritta e rispettiva autorizzazione da parte dell'Azienda.</p>	
<p>art. 52.1 La posa come pure l'eventuale sostituzione o ampliamento di apparecchi di trattamento dell'acqua potabile per qualsiasi uso, soggiace all'autorizzazione dell'Azienda.</p>	Impianti di trattamento dell'acqua

art. 52.2 Sono permessi unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio cantonale competente. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta in entrata atta ad impedire ogni ritorno di acqua nella rete di distribuzione.

art. 52.3 L'Azienda può condizionare l'autorizzazione alla conclusione di un contratto di manutenzione.

art. 52.4 Tutte le spese relative all'acquisto, posa e manutenzione sono a carico del proprietario.

art. 53.1 I membri della Commissione dell'Azienda come pure i tecnici ed il personale incaricati dalla stessa devono poter accedere in ogni momento alla proprietà privata allo scopo di controllare il funzionamento del contatore e delle installazioni interne e verificare se il Regolamento dell'Azienda è rispettato.

Controlli proprietà privata

art. 53.2 Se le installazioni non sono state eseguite in modo corretto, sono in cattivo stato di manutenzione o presentano difetti, l'Azienda chiede al proprietario, per iscritto, la modifica o la riparazione.

art. 53.3 In mancanza di riscontro l'Azienda procede a norma dell'articolo 42 cpv 3.

CAPITOLO 7

IMPIANTI SOTTOPOSTI AL CONTATORE

art. 54.1 Il contatore, applicato all'inizio dell'impianto interno, misura in metri cubi il quantitativo di acqua consumata e da fatturare all'utente.

Istallazione

art. 54.2 Il contatore è messo a disposizione dall'Azienda che ne rimane proprietaria e ne cura la manutenzione riservati gli art. 56 e 57 del presente Regolamento.

art. 54.3 L'Azienda, su richiesta dell'abbonato, può autorizzare l'acquisto di contatori di diametro eccezionale.

*****art. 55.1** Il dimensionamento del contatore è di competenza esclusiva dell'Azienda. Quest'ultima baserà la sua scelta sulle direttive della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA).

Condizioni tecniche

*****art. 55.2** È competenza esclusiva dell'Azienda decidere in quali casi può essere concessa una deroga sulla posa del contatore. L'Azienda può esigere in ogni momento, con preavviso di tre mesi, la posa del contatore. Le spese di modifiche dell'impianto necessarie per la posa del contatore sono a carico dell'utente.

art. 56.1 Il contatore deve essere posato di regola all'interno dell'immobile in luogo asciutto, al riparo dal gelo e facilmente accessibile, tale da rendere possibile la lettura in ogni tempo e agevole la periodica verifica o sostituzione

Ubicazione

art. 56.2 L'ubicazione del contatore è stabilita dall'Azienda, tenuto conto, nel limite del possibile, delle esigenze dell'utente.

art. 57.1 L'utente risponde di tutti i danni al contatore non dovuti alla normale usura.

Danni al contatore

art. 57.2 Il contatore non può essere manomesso.

art. 58.1 L'Azienda, a sue spese, procede alla periodica verifica dei contatori.

Verifica dei contatori

art. 58.2 Se l'utente, in forma scritta, contesta il buon funzionamento del contatore, essa procede, al più presto ad un controllo dello stesso.

art. 58.3 Se il controllo attesta un difetto di misurazione superiore al 5 % dell'effettivo consumo le spese sono sopportate dall'Azienda in caso contrario dall'utente.

art. 58.4 In caso di cattivo funzionamento del contatore, il consumo del periodo considerato viene stabilito nella stessa misura dell'anno precedente o, in difetto di tale possibilità in base alla medie dei dati più recenti.

art. 59.1 La lettura del contatore è effettuata dall'Azienda.

Letture dei contatori

art. 59.2 Se la lettura non può aver luogo per un periodo indeterminato e per cause non imputabili all'Azienda, la stessa, nell'impossibilità di emettere una fattura, richiede un acconto calcolato sulla media dei dati di consumo più recenti. Il conguaglio viene fatturato al momento in cui la lettura è possibile.

CAPITOLO 8

FINANZIAMENTO

art. 60.1 L'Azienda deve essere, per principio, finanziariamente ed economicamente indipendente e provvedere in modo autonomo, al finanziamento delle installazioni e al loro esercizio.

Autonomia finanziaria

art. 60.2 Per la copertura delle spese l'Azienda dispone delle possibilità previste dal presente Regolamento.

art. 60.3 L'utile risultante dal bilancio annuale, dedotti ammortamenti supplementari, è destinato in primo luogo alla creazione di un fondo di riserva per migliorare il servizio pubblico; in secondo luogo esso contribuisce alla riduzione delle tariffe; la rimanenza è devoluta a favore dell'erario comunale.

art. 60.4 L'eventuale passivo risultante dal consuntivo annuale è coperto dalla Cassa comunale.

art. 61.1 Per le nuove opere, l'Azienda ha la facoltà di applicare, in ossequio alla Legge sui contributi di miglioria e con il consenso del Consiglio comunale per quanto riguarda la decisione di principio del prelievo, la procedura per l'incasso dei contributi di miglioria.

**Contributi di
miglioria**

art. 61.2 Il contributo di miglioria non può essere prelevato nel caso di potenziamento o rinnovo della rete.

art. 62.1 Gli allacciamenti privati alla rete di distribuzione sono soggetti ad una tassa.

**Tasse di
allacciamento**

art. 62.2 Le modalità d'incasso e le tariffe sono contemplate nel capitolo tariffario.

art. 62.3 La tassa unica di allacciamento è fatturata al proprietario richiedente anche se, all'emissione della fattura, l'immobile ha cambiato proprietà.

art. 63 L'Azienda per ogni installazione riscuote una tassa di collaudo. Le modalità e le tariffe sono contemplate nel capitolo tariffario.

Tasse di collaudo

art. 64 L'Azienda emette annualmente una tassa d'uso secondo le modalità e le tariffe contemplate nel capitolo tariffario.

CAPITOLO 9

PROTEZIONE DELLE ACQUE

art. 65.1 Ogni utente è tenuto a collaborare alla protezione delle acque.

Principio

art. 65.2 L'Azienda promuove l'adozione di tutte le misure di protezione delle acque, in particolare modo quelle a favore di acque del sottosuolo suscettibili di essere captate.

art. 66.1 E' vietato provocare contatti tra la rete dell'acqua potabile ed elementi che potrebbero rappresentare pericoli di infiltrazione esterna o di inquinamento della stessa.

**Inquinamento delle
condotte**

art. 66.2 *I depositi e i rifiuti di superficie e sotterranei, solidi, liquidi e in genere di qualsiasi natura, che possono provocare inquinamento devono essere posati o eliminati in base alle norme federali, cantonali e comunali in materia.*

Eliminazione rifiuti

PROTEZIONE DELLE SORGENTI E ACQUEDOTTI

art. 67 *Per quanto concerne la protezione delle sorgenti si fa capo al Regolamento delle protezioni delle sorgenti del novembre 1989.*

Protezione delle sorgenti e acquedotti

CAPITOLO 10

NORME PENALI - RICORSI

art. 68.1 *Ogni infrazione al presente Regolamento è passibile di sanzione e non libera l'utente dagli impegni nei confronti dell'Azienda.*

Generale

art. 68.2 *I proprietari di immobili sono responsabili per le conseguenze derivanti dalla mancata osservanza del presente Regolamento; un eventuale loro diritto di regresso non li svincola da tale responsabilità.*

Proprietà

art. 69.1 *I lavori di impianto inerenti l'acqua potabile comunale, eseguiti senza la necessaria autorizzazione, senza il collaudo dell'impianto, nonché tutte le infrazioni al presente Regolamento possono essere punite dal Municipio con una multa proporzionata alla gravità dell'infrazione, fino ad un massimo di fr. 10'000.--.*

art. 69.2 *Restano impregiudicati l'eventuale richiesta di rimborso delle tasse eluse e il risarcimento di eventuali danni.*

art. 70.1 *Il Municipio può ordinare la sospensione dei lavori e il rifacimento degli impianti che sono in contrasto con le norme del presente Regolamento, con le prescrizioni della Società svizzera per l'industria del gas e dell'acqua potabile.*

Penalità

art. 70.2 *L'ordine è impartito sotto comminatoria:*

a) *della pena prevista dall'art. 292 del Codice penale per i casi di disobbedienza a decisione dell'Autorità.*

b) *che la demolizione viene eseguita d'ufficio a spese del contravventore.*

CAPITOLO 11

PROCEDURA D'INCASSO

art. 71.1 *L'importo delle singole tasse è regolato dal tariffario, separato, in appendice al presente Regolamento.* **Incasso tasse**

art. 71.2 *La fatturazione avviene a intervalli regolari con scadenza il 31 maggio (a titolo di acconto) e il 31 ottobre (conguaglio).*

art. 71.3 *Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di emissione senza deduzione alcuna.*

art. 71.4 *Per eventuali reclami fa stato l'art. 73 del presente Regolamento.*

art. 71.5 *Le indicazioni del contatore riconosciute esatte o non contestate fanno stato ai fini della fattura.*

art. 71.6 *L'abbonato non ha diritto a riduzioni se il consumo risulta esagerato a causa perdite o per altri motivi a lui imputabili o derivanti da guasti sulle installazioni interne.*

art. 71.7 *La notifica della tassa cresciuta in giudicato costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.*

art. 72.1 *Se un utente è in ritardo con il pagamento l'Azienda gli invia una sollecitatoria scritta, intimandogli un termine di 10 giorni per l'esecuzione del pagamento.* **Procedura d'incasso**

art. 72.2 *Trascorso infruttuosamente questo termine, essa procede per via esecutiva, addebitando gli interessi di mora a partire dalla scadenza dell'ultimo termine di pagamento.*

art. 72.3 *Le spese relative sono a carico dell'utente.*

art. 72.4 *In caso di procedura d'incasso infruttuosa l'Azienda, può disporre per la riduzione della fornitura, garantendo tuttavia un minimo vitale di erogazione.*

art. 73.1 *Reclami concernenti l'errata fatturazione vanno inoltrati in forma scritta, entro 10 giorni dalla data di emissione, all'Azienda, che deciderà prima istanza.* **Reclami, ricorsi**

art. 73.2 *Contro la decisione degli Organi dell'Azienda è data facoltà di ricorso, per iscritto entro 10 giorni dall'intimazione, al Municipio.*

art. 73.3 *Il reclamo non sospende l'obbligo di pagamento.*

art. 73.4 Reclami di qualsiasi altra natura e ricorsi contro le tasse e le condizioni imposte dall'Azienda con decisione formale, devono essere inoltrati al Municipio entro 15 giorni dalla data della decisione: in tal caso il reclamo o il ricorso hanno effetto sospensivo.

art. 73.5 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso secondo le norme della legislazione cantonale.

CAPITOLO 12

TARIFFARIO

Condizioni generali

art. 74.1 Il regolamento dell'Azienda comunale dell'acqua potabile di Claro, deciso dal Consiglio comunale il 5 luglio 1993 e ratificato dal Dipartimento delle Istituzioni l' 11 ottobre 1993 costituisce la base legale del presente tariffario.

Base legale

art. 74.2 Le tariffe indicate vengono applicate in tutto il comprensorio di distribuzione dell'acquedotto comunale.

art. 74.3 Nel caso di modifica del presente tariffario a seguito del fabbisogno dell'Azienda comunale dell'acqua potabile di Claro, il Municipio fisserà le tariffe mediante ordinanza, entro i limiti minimi e massimi previsti dal presente tariffario. Il Municipio pubblicherà all'albo comunale le nuove tasse per 15 giorni con l'indicazione dei rimedi di diritto.

art. 75 La fornitura di acqua potabile ad aziende, immobili e impianti dotati di apparecchiature per climatizzazione, come pure ogni altro genere di attività che necessita di un allacciamento che determina un notevole consumo o con elevate punte di consumo, non classificabile nelle categorie previste dal presente tariffario, è soggetta ad una tariffa speciale definita e convenzionata di volta in volta tramite il Municipio.

TARIFFARIO PER USO ACQUA POTABILE

Il Municipio tramite un'ordinanza Municipale, fissa le tasse entro i seguenti parametri:

***art. 76 TASSA DI ALLACCIAMENTO		minimo	massimo
76.1	<i>Principio: la facoltà di allacciarsi alla rete di distribuzione alle condizioni e entro i limiti del presente Regolamento è subordinata al pagamento di una tassa di allacciamento la quale è riscossa non solo per nuova costruzione ma anche per ogni e qualsiasi ampliamento o potenziamento effettuati su costruzioni soggette ad abbonamento.</i>		
76.2	<i>Tariffa: la tassa di allacciamento è così stabilita:</i>		
	<i>a) attacco fino a ½ pollici (15 mm)</i>	<i>fr. 150.00</i>	<i>fr. 300.00</i>
	<i>b) attacco fino a ¾ pollici (20 mm)</i>	<i>fr. 200.00</i>	<i>fr. 400.00</i>
	<i>c) attacco fino a 1 pollici (25 mm)</i>	<i>fr. 350.00</i>	<i>fr. 700.00</i>
	<i>d) attacco fino a 1 ¼ pollici (32 mm)</i>	<i>fr. 600.00</i>	<i>fr. 1'200.00</i>
	<i>e) attacco fino a 1 ½ pollici (40 mm)</i>	<i>fr. 1'000.00</i>	<i>fr. 2'000.00</i>
	<i>f) attacco fino a 2 pollici (52 mm)</i>	<i>fr. 1'500.00</i>	<i>fr. 3'000.00</i>
	<i>g) attacco fino a 2 ½ pollici (65 mm)</i>	<i>fr. 2'000.00</i>	<i>fr. 4'000.00</i>
	<i>h) attacco fino a 3 pollici (80 mm) e oltre</i>	<i>fr. 3'000.00</i>	<i>fr. 6'000.00</i>
76.3	<i>Le nuove concessioni di allacciamento alle condotte principali e secondarie dell'acqua, sono soggette al pagamento di una tassa di cancelleria.</i>	<i>fr. 50.00</i>	<i>fr. 100.00</i>
76.4	<i>Particolarità: per allacciamento a proprietà private non ancora edificate viene prelevata una tassa di allacciamento. La tassa è considerata come un anticipo nel caso di successiva edificazione.</i>	<i>fr. 100.00</i>	<i>fr. 300.00</i>

***art. 77 TASSA DI BASE		minimo	massimo
77.1	<i>Principio: la tassa di base viene calcolata in base alla portata permanente ammessa del contatore *(Qn):</i>		
	<i>Diametro del contatore</i>		
	<i>Qn (m³/h)</i>		
	Ø 15mm		
	Ø 20mm		
	Ø 25mm		
	Ø 32mm		
	Ø 40mm		
	Ø 50mm		
	Ø 50mm		
	Ø 65mm		
	Ø 80mm		
	Ø 100mm		
	Ø 125mm		
	Ø 150mm		
			<i>tipo Woltman</i>
	<i>*(Qn = 1m³/h)</i>		
77.2	<i>Tariffa: per la tassa di base l'abbonato pagherà una tassa annua in base alla portata Qn del contatore.</i>	<i>fr. 25.00</i>	<i>fr. 50.00</i>
77.3	<i>Per abitazione primaria stabilmente occupata da persona beneficiaria di prestazioni complementari AVS (concessione accordata su richiesta scritta degli interessati).</i>	<i>fr. 10.00</i>	<i>fr. 25.00</i>
77.4	****		
77.5	<i>Supplemento per impianti speciali: impianti con portate volumetriche di punta elevate (condizionamento d'aria, climatizzazione, umidificazione, raffreddamento, congelazione) la tassa base sarà addebitata sul consumo potenziale orario massimo registrato (punta di carico effettiva) o stabilita considerando le caratteristiche di consumo di tali impianti (punta di carico teorica).</i>		
77.6	<i>Per impianti speciali l'Azienda si riserva il diritto di chiedere l'installazione di un limitatore di carico.</i>		
77.7	<i>Il nolo del contatore è compreso nella tassa di base.</i>		

**** Abrogato dal Consiglio Comunale in data 14 dicembre 2009, Ratificato dalla Sezione Enti Locali in data 28 gennaio 2010.

***art. 78 TASSA DI CONSUMO		minimo	massimo
78.1	<i>Principio: la tassa di consumo viene calcolata in base al consumo effettivo registrato dal contatore in m³.</i>		
78.2	<i>Tariffa: la tassa di consumo al m³ è così stabilita:</i>		
	<i>a) per uso domestico (abitazione primaria e secondaria, per unità abitativa)</i>		
	<i>- tariffa per i primi 200 m³ annui</i>	<i>fr. 0.60</i>	<i>fr. 1.50</i>
	<i>- tariffa da 201 a 300 m³</i>	<i>fr. 1.00</i>	<i>fr. 3.00</i>
	<i>- tariffa da 301 m³ e oltre</i>	<i>fr. 2.00</i>	<i>fr. 4.00</i>
	<i>b) campeggi, alberghi, grotti, bar, ristoranti, pizzerie, atelier di pittura o scultura e attività affini, studi fotografici, saloni da parrucchiere, saloni massaggi, saloni per cure del corpo, studi medici, fisioterapisti, uffici, agenzie assicurative, agenzie amministrative, studi architettura, studi ingegneria, studi tecnici, studi grafici, studi professionali (avvocati, commercialisti, programmatori, rappresentanti, consulenti), piccole scuole (lezioni private, musica, danza), studi di sostegno psicofisico (logopedia, ergoterapia, psicologia), onoranze funebri, autoscuole, piccole attività in genere, piccoli negozi e boutiques, stazioni di benzina, take away, trasporti persone (taxi, viaggi bus), banche, negozi, farmacie, negozi discount e grandi magazzini, artigiani, garages, carrozzerie, gommisti, vendita auto d'occasioni, officine, ferramenta, laboratori di panetteria e pasticceria, macellerie, depositi in genere, fabbriche, tipografie, imprese, ditte edili, fioristi, selvicoltori, aziende agricole, piccole attività agricole, centro scolastico, istituti pubblici, Monastero Sta. Maria, feste campestri, case di riposo e cura, piscine pubbliche, agricoltura, allevamento, serre</i>	<i>fr. 0.60</i>	<i>fr. 2.00</i>
	<i>c) attività industriali</i>	<i>fr. 1.00</i>	<i>fr. 3.00</i>
78.3	<i>Tariffa per impianti speciali: la tassa di consumo è così stabilita:</i>		
	<i>a) tassa di cantiere per uso temporaneo a scopo edilizio. Importo calcolato per ogni m³ SIA. Tassa minima fr. 100.--</i>	<i>fr. 0.70</i>	<i>fr. 1.00</i>
	<i>b) tassa per abbonati senza contatore: tassa base annua</i>	<i>fr. 200.00</i>	<i>fr. 400.00</i>
78.4	<i>È esclusa ogni forma di riduzione dell'importo fatturato in base al consumo in caso di perdite che si verificano dopo il contatore.</i>		
***art. 79 TASSA di COLLAUDO		minimo	massimo
	<i>La tassa di collaudo è dovuta dall'installatore autorizzato dall'Azienda ed è fissata in un importo forfait di</i>	<i>fr. 100.00</i>	<i>fr. 200.00</i>
	<i>Qualora il collaudo dovesse essere ripetuto per motivi non imputabili all'Azienda, è dovuta un'ulteriore tassa di fr. 100.-- per ogni intervento.</i>		

CAPITOLO 13

DISPOSIZIONI FINALI

art. 84 Il presente Regolamento entra in vigore retroattivamente al 1.1.1993 con l'approvazione del Consiglio comunale, riservata la ratifica dal Dipartimento delle Istituzioni.

Entrata in vigore

Esso viene quindi stampato e distribuito ai cittadini che ne fanno richiesta.

art. 85.1 Il presente Regolamento abroga:

Il Regolamento dell'Azienda del 1 gennaio 1978, e successive modifiche.

**Abrogazioni e
riserve
* e ****

art. 85.2 Per tutte le prescrizioni tecniche non espressamente indicate nel presente Regolamento fanno stato le norme SIA (Società Ingegneri e Architetti) e quelle della SSIGA (Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque).

art. 85.3 Sono in ogni caso riservate le disposizioni delle leggi federali e cantonali in materia.

* * *

* Modificato agli art. 4, 6 e 7, in data 2 settembre 2004, con effetto al 1° ottobre 2004.
Ratificato dalla Sezione enti locali in data 23 novembre 2004.

** Modificato agli art. 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, e 83, in data 24 ottobre 2005,
con effetto al 1° gennaio 2006.
Ratificato dalla Sezione enti locali in data 30 dicembre 2005.

*** Modificati gli articoli 51.5, 55.1, 55.2, 76, 78 e 79 in data 29 maggio 2007,
Ratificato dalla Sezione enti locali in data 2 luglio 2007.

**** Abrogato dal Consiglio Comunale in data 14 dicembre 2009,
Ratificato dalla Sezione Enti Locali in data 28 gennaio 2010.

Per il Consiglio Comunale

Il Presidente:

Il Segretario: